



CIRCOLARE DI STUDIO

Il c.d. "Decreto Bollette" e l'estensione al 2 trimestre 2023 dei crediti energetici

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Bollette" sono state estese al secondo trimestre 2023 le agevolazioni già riconosciute per il 2022 / primo trimestre 2023 a favore delle:

imprese "energivore" e "non energivore";

imprese "gasivore" e "non gasivore";

connesse alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale, a fronte dell'incremento del relativo costo.

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite il mod. F24, al beneficiario è consentito cedere a terzi il credito d'imposta entro il 31.12.2023.

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel primo / secondo / terzo / quarto trimestre 2022, in seguito estese anche al primo trimestre 2023 ad opera della [Legge n. 197/2022](#), Finanziaria 2023. Ora, nell'ambito del [DL n. 34/2023](#), c.d. "Decreto Bollette" l'art. 4 **ripropone le citate agevolazioni anche per il secondo trimestre 2023** (rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più che dimezzato).

ESTENSIONE CREDITI D'IMPOSTA AL 2 TRIMESTRE 2023

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE"

A favore delle imprese energivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

L'agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2023**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023**, per le quali l'aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica. Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387



elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE"

A favore delle imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. "non energivore"), il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della **media del primo trimestre 2023** al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE"

A favore delle imprese gasivore il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON GASIVORE"

A favore delle imprese c.d. "non gasivore" il credito d'imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023** spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a **condizione che il prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

Soggetti	Credito d'imposta				
	3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Imprese energivore	25%	40%	40%	45%	20%



Imprese non energivore	15%	30%	30%	35%	10%
Imprese gasivore	25%	40%	40%	45%	20%
Imprese non gasivore					20%

RICHIESTA DATI CREDITO D'IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA

L'**impresa non gasivora / non energivora** beneficiaria del credito d'imposta che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica **nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto** da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può **richiedere al proprio fornitore:**

- il **calcolo dell'incremento di costo** della componente energetica;
- l'**ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023.**
-

Il **fornitore**, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve **inviare al cliente una specifica comunicazione contenente i predetti dati.**

UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

Come stabilito dal comma 7 del citato art. 4, i crediti d'imposta sopra esposti:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 ed **entro il 31.12.2023.**

Merita evidenziare che, come specificato dall'[Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E e 16.6.2022, n. 20/E](#), l'utilizzo del credito d'imposta anche per **importi superiori a € 5.000 annui**, avendo natura "agevolativa", **non richiede** la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l'apposizione del visto di conformità;

- **non sono soggetti ai limiti** di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti [ex art. 34, Legge n. 388/2000](#) e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI [ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007](#);
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CEDIBILITA' CREDITI D'IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 - 37126 Verona - Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. € 10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387



Il comma 8 del citato art. 4 **consente al beneficiario di cedere entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i **crediti d'imposta** spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

I soggetti **beneficiari del credito d'imposta** a seguito della cessione dello stesso **devono richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque **entro il 31.12.2023**.

Verona, 02/05/2023.

Lo Studio